

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 SETTEMBRE 2016

(proposta dalla G.C. 2 agosto 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARA' Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	UNIA Alberto
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risulta assente il Consigliere FASSINO Piero.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE IN RELAZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 1. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni; in particolare l'articolo 14, comma 1, dispone che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente e mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L'articolo 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall'articolo 2, comma 175, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti territoriali minimi (Atem).

Il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19 gennaio 2011, ha dapprima determinato il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem; nel caso di specie, l'Ambito Torino 1 - Città di Torino di cui fanno parte oltre alla città capoluogo, i Comuni di Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino e Rivoli.

Inoltre con il Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, rubricato "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas", il citato Ministero ha dettato norme comuni per il mercato interno del gas; con Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 - rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012 - successivamente modificato con Decreto Ministeriale 20 maggio 2015. n. 106, ha stabilito tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa.

Il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i., all'articolo 2 comma 1 rubricato "soggetto che gestisce la gara" prevede che "Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente ..."; da tale disposizione deriva che il Comune di Torino è individuato, ex-lege, Stazione Appaltante per

l'Ambito di riferimento (TORINO 1) cui appartiene.

Nella riunione tenutasi in data 31 luglio 2012 i Comuni dell'ambito TORINO 1 prendevano atto di tale individuazione, conformemente alle previsioni regolamentari - articolo 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 226/2011 secondo cui: "Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1."

Successivamente l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), con deliberazione dell'11 ottobre 2012 (407/2012/GAS) fissava i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara (funzioni centralizzate e funzioni locali) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che, in base all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 226/2011, così come modificato dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 n. 106, è anticipato alla stazione appaltante dal gestore uscente, al pari degli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11 comma 1 del suddetto decreto; successivamente l'importo, comprensivo di interessi, sarà rimborsato dal gestore aggiudicatario della gara al gestore uscente entro 15 giorni dall'atto di avvenuta aggiudicazione della stessa, con modalità definite dall'Autorità.

Con deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali, la totalità dei Comuni costituenti l'ATEM TO 1: Grugliasco (deliberazione n. 26 del 10 febbraio 2014), Moncalieri (deliberazione n. 41 del 14 febbraio 2014), Nichelino (deliberazione n. 24 del 25 febbraio 2014), Rivalta di Torino (deliberazione n. 27 del 18 febbraio 2014), Rivoli (deliberazione n. 37 del 11 febbraio 2014) e infine Torino (deliberazione del 11 febbraio 2014 mecc. 2014 00695/064) prendevano atto che la Città di Torino, in quanto capoluogo di Provincia, venisse individuata ex lege Stazione Appaltante dell'Ambito Torino 1; inoltre, con le medesime deliberazioni approvavano che la Stazione Appaltante, in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito di riferimento, desse corso alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione di idoneo soggetto (gruppo di lavoro)/advisor di cui avvalersi in ragione della complessità e specificità della materia stessa al fine di procedere, dettando gli indirizzi necessari ai fini dello svolgimento della procedura.

Conformemente alla normativa vigente e agli indirizzi impartiti nelle deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali (per il Comune di Torino: deliberazione 11 febbraio 2014 mecc. 2014 00695/064), con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 00703/064) del 18 febbraio 2016 veniva approvata l'indizione della procedura aperta n. 8/2016. per l'affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica, giuridica, finanziaria e fiscale, in affiancamento alla stazione appaltante (Città di Torino) dell'Ambito TORINO 1 nella predisposizione di tutti gli atti, compresi quelli propedeutici e quelli successivi, alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (importo base di Euro 393.442,62 - I.V.A. esclusa - per un totale di Euro 480.000,00; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa). Il relativo Bando di gara n. 8/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (4 marzo 2016), sulla

Gazzetta della Comunità Europea (5 marzo 2016), sul sito internet della Città (9 marzo 2016) e su alcuni quotidiani nazionali, prevedeva, quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte, il giorno 19 aprile 2016.

La suddetta gara si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio, approvata con determinazione (mecc. 2016 042432/005) del 20 giugno 2016, a favore dello Studio Fracasso S.r.l., con sede legale in viale Europa 21/C a Montesilvano (PE) - C.F. 01607010681 - per l'importo di affidamento pari ad Euro 197.626,23 oltre ad Euro 43.477,77 per IVA al 22% per un totale di Euro 241.104,00. Detta aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti, a norma dell'articolo 11 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 (ora articolo 32 commi 7 del D.Lgs. 50/2016), come previsto nella determinazione dirigenziale del 29 luglio 2016 (mecc. 2016 03624/064) che prende atto dell'esito della gara ed impegna la relativa spesa.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre proseguire l'iter volto all'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale per l'Ambito Torino 1. A tal fine si rende necessario stipulare apposita Convenzione tra la Città di Torino e gli altri Enti Locali concedenti appartenenti al predetto ambito.

Nel definire le attività che spettano alla stazione appaltante, il citato Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i. all'articolo 2 rubricato "soggetto che gestisce la gara" sancisce al comma 4 che: "la stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti", e al comma 5 dello stesso articolo prevede che: "salvo l'individuazione, da parte degli enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli enti locali concedenti ...".

Pertanto la stazione appaltante esercita, oltre alle funzioni "centralizzate" attribuitele direttamente dalla legge, anche le funzioni "locali" delegate da parte degli altri enti locali concedenti, non solo in fase di svolgimento della gara, ma anche a seguito dell'affidamento durante la vigenza del contratto di servizio.

Si ritiene dunque necessario, alla luce di quanto esposto ed in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra la Città di Torino e gli altri Enti Locali concedenti facenti parte dell'ambito Torino 1. In particolare, la finalità di tale Convenzione è quella di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti concedenti in relazione all'Ambito Territoriale Torino 1, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione. Finalità di tale Convenzione è, altresì, quella di regolamentare le funzioni di controparte del contratto di servizio del gas naturale riconosciute alla Città di Torino relativamente all'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dello stesso per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente locale

concedente, per quanto di competenza all'interno del proprio territorio, i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000.

Richiamato pertanto l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone, al comma 1, che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" ed al comma 2 che: "tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie".

L'articolo succitato al comma 4 stabilisce, inoltre, che: "le convenzioni di cui trattasi possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ..., ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

I comuni dell'ambito hanno condiviso lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale. In detto schema si prevede che la Città di Torino svolga - oltre alle "funzioni centralizzate" in qualità di stazione appaltante - anche alcune "funzioni locali" degli enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dall'articolo 2 comma 1 dell'approvando schema di convenzione.

Vengono specificamente disciplinati dalla convenzione (articolo 7) i relativi rapporti tra le parti con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Città di Torino in qualità di Stazione Appaltante e alle funzioni locali svolte dalla Città per specifica delega degli Enti Locali concedenti.

Relativamente allo svolgimento coordinato e associato delle attività, l'articolo 4 dell'approvanda Convenzione prevede che le Parti istituiscano un Gruppo di Lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento previste dall'articolo 1, comma 1 della stessa, composto da due rappresentanti della Città di Torino (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da cinque rappresentanti degli altri Enti locali concedenti (uno per ciascuno degli altri Enti Locali concedenti) che formano l'Ambito Territoriale TO 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Inoltre, l'articolo 5 prevede che la Città di Torino, in qualità di controparte del contratto di servizio, sia coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 7 rappresentanti degli Enti locali concedenti: 2 in rappresentanza della Stazione appaltante Città di Torino, 1 in rappresentanza di ciascuno degli altri enti concedenti facenti parte dell'ambito.

Infine, l'articolo 9 comma 1 della suddetta Convenzione prevede che le parti siano vincolate a far data dalla sottoscrizione e fino a tutta la durata del contratto di servizio.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 226/2011, come modificato dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 n. 106, la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4,

comma 3, del Decreto Legislativo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e gli altri enti locali concedenti appartenenti all'Ambito TORINO 1 (Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino, Rivoli e il Comune di Torino) per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e per la funzione di controparte, riconosciuta alla Città di Torino, del contratto di servizio; schema di Convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che gli Enti locali concedenti, così come definito dall'approvanda Convenzione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione (allegato 1), delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente punto 1, alla Città di Torino (riconosciuta stazione appaltante) che accetta, e autorizzano quest'ultima ad operare in nome e per conto degli Enti stessi; fermi in capo a ciascun Ente locale concedente, per quanto di competenza all'interno del proprio territorio, i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000;
- 3) di dare atto che il Sindaco o suo delegato procederà alla stipulazione della suddetta Convenzione;
- 4) di rinviare ai Dirigenti competenti l'adozione di successivi atti di gestione in particolare atti contenenti impegni giuridico-patrimoniali, nonché l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'assetto dei rapporti finanziari tra le parti disciplinati dall'articolo 7 della approvanda Convenzione;
- 5) di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al gruppo di lavoro, i

cui componenti verranno nominati dai rispettivi enti facenti parte dell'Ambito; gruppo di lavoro composto da due rappresentanti della Città di Torino (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da cinque rappresentanti degli altri Enti locali concedenti (uno per ciascuno degli altri Enti Locali concedenti) che formano l'Ambito Territoriale TO 1, così come individuato e regolato dall'articolo 4 della stessa;

- 6) di stabilire che la Convenzione vincoli le parti a far data dalla sottoscrizione e fino a tutta la durata del contratto di servizio;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 226/2011, come modificato dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 n. 106, la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 8) di dare atto inoltre che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA
F.to Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 37

VOTANTI 34

ASTENUTI 3:

Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 34:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 37

VOTANTI 34

ASTENUTI 3:

Magliano Silvio, Morano Alberto, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 34:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci
